



NOVITA' PER LE DICHIARAZIONI D'INTENTO

DICHIARAZIONE D'INTENTO

Come noto, con il D.Lgs. n. 175/2014, l'obbligo di comunicare i dati delle dichiarazioni d'intento è stato "trasferito" in capo all'esportatore abituale che è tenuto ad inviare:

- all'Agenzia delle Entrate, i dati delle dichiarazioni d'intento emesse;
- al fornitore / Dogana, la dichiarazione d'intento unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione della stessa, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Il fornitore per poter effettuare cessioni / prestazioni senza IVA deve aver:

- ricevuto la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate, consegnategli dall'esportatore abituale;
- riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

NOVITA' A PARTIRE DAL 01.03.2017

Con il Provvedimento del 02.12.2016 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello da utilizzare a decorrere dagli acquisti effettuati dall'1.3.2017 dove è stata eliminata la possibilità di indicare il periodo di validità della dichiarazione d'intento.

Nel caso in cui la dichiarazione d'intento sia stata rilasciata anteriormente al 28.2.2017 utilizzando il vecchio modello:

- Se vi è l'indicazione del periodo di validità (ad esempio dal 01.01.2017 al 31.12.2017) la lettera d'intento perde di efficacia dall'1.3.2017, quindi per gli acquisti da effettuare a decorrere da tale data deve essere rilasciata una nuova dichiarazione d'intento utilizzando il nuovo modello.
- Se vi è indicato l'ammontare degli acquisti da effettuare senza IVA la stessa è valida anche per gli acquisti da effettuare dall'1.3.2017 nel limite dell'importo specificato.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.